

REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI SCIENTIFICHE S.It.I.

(Approvato dalla Giunta Esecutiva S.It.I. nella seduta del 21.1.2010, con modifiche apportate dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 28.5.2010)

(Il presente regolamento entra in vigore con il biennio 2011-2012)

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art.1 – La Giunta Esecutiva, al fine di favorire lo studio e l'analisi di diversi temi di rilevanza societaria, individua Gruppi di lavoro e Commissioni scientifiche e ne precisa gli indirizzi, con l'obiettivo di approfondire tematiche rilevanti che possono riguardare la formazione, l'aggiornamento professionale, la revisione sistematica delle evidenze scientifiche disponibili, il monitoraggio di iter legislativi e operativi e lo svolgimento di studi specifici.

Art. 2 – Le Commissioni scientifiche organizzano le attività in base ad un mandato specifico e limitato nel tempo ricevuto dalla Giunta, raccogliendo ed aggiornando materiale scientifico e normativo ed organizzando le attività prevalentemente per via informatica. Le Commissioni scientifiche di norma esauriscono il proprio mandato in un periodo di tempo che non supera l'anno solare.

Art. 3 – I Gruppi di lavoro S.It.I. vengono costituiti quando la Giunta riconosce l'importanza delle tematiche, l'ampio interesse della base sociale, l'estrema attualità dei temi trattati e la necessità di organizzare incontri scientifici e corsi formativi. Per i Gruppi di lavoro S.It.I. la Giunta Esecutiva all'inizio del biennio è tenuta a confermare o meno i Gruppi di lavoro S.It.I. esistenti e a stabilire la composizione degli stessi.

Art. 4 – All'inizio del mandato la Giunta, fatte le opportune verifiche e valutazioni, stabilisce quali sono i Gruppi di lavoro e quali le Commissioni scientifiche. Tale elenco può essere integrato durante il biennio su proposta motivata di singoli membri della Giunta, di un Collegio o del Comitato scientifico.

COMMISSIONI SCIENTIFICHE S.It.I.

Art.5 – Le Commissioni scientifiche sono, di norma, costituite da tre membri nominati dalla Giunta tra soci di alto profilo scientifico e professionale, con provata esperienza nel settore e senza conflitti di interesse.

Art.6 – Le Commissioni scientifiche S.It.I., che individuano al proprio interno il presidente, organizzano le proprie attività in modo autonomo e tengono periodicamente aggiornato il Presidente S.It.I. sulle attività in corso. I presidenti delle Commissioni sono a disposizione del Presidente e della Giunta per approfondimenti, pubblicazione di materiale, audizioni e possono rappresentare la S.It.I. ad eventi scientifici e giornalistici che riguardano le tematiche trattate.

Art.7 – Le Commissioni scientifiche S.It.I. producono una relazione finale sulle attività svolte, con la quale, di norma, terminano il proprio mandato.

Art.8 – Le attività delle Commissioni scientifiche non prevedono normalmente oneri a carico della S.It.I., fatti salvi gli eventuali rimborsi per attività concordate con il Presidente S.It.I. da imputare sul bilancio della Segreteria nazionale.

GRUPPI DI LAVORO S.It.I.

Art.9 – Sono organi dei Gruppi di lavoro S.It.I.: il coordinatore; il *board* ristretto ed il *board* allargato.

Art.10 – Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è nominato dalla Giunta tra i soci di alto profilo scientifico e professionale, con provata esperienza nel settore e senza conflitti di interesse. I Coordinatori rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati solo per un ulteriore biennio.

Art.11 - Il *board* ristretto di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è costituito di norma da cinque soci S.It.I. nominati dalla Giunta Esecutiva. I componenti del *board* ristretto rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art.12 – Il *board* allargato di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è costituito da un massimo di 15 soci S.It.I. nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dei Consigli Direttivi Regionali delle Sezioni. I componenti del *board* allargato rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art.13 – La Giunta Esecutiva nomina i Coordinatori dei Gruppi di lavoro e i componenti dei *board* ristretti avendo riguardo al coinvolgimento dei soci di entrambi i Collegi e rappresentativi delle diverse Sezioni. Il coinvolgimento dei soci di entrambi i Collegi deve essere tenuto presente anche dai Consigli Direttivi Regionali e dal Consiglio Direttivo Nazionale all'atto della proposta e della nomina dei componenti dei *board* allargati.

Art.14 – I Gruppi di lavoro S.It.I. si riuniscono periodicamente, pubblicano materiale scientifico eventualmente destinato anche al sito internet della società, e organizzano o concorrono all'organizzazione di sessioni tematiche nell'ambito degli eventi congressuali societari.

Art.15 – Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è tenuto a convocare riunioni periodiche con preavviso di almeno 20 giorni e a comunicare alla Giunta i resoconti delle riunioni e delle attività del gruppo. Laddove possibile dovranno essere organizzate riunioni utilizzando tecnologie informatiche.

Art.16 - Gli organizzatori di convegni e riunioni S.It.I. nazionali e regionali sono tenuti a mettere a disposizione dei Gruppi di lavoro che ne fanno richiesta sale per le riunioni dei gruppi, secondo quanto concordato con il Coordinatore.

Art.17 – La partecipazione al lavoro dei Gruppi è riservata ai soci in regola con la quota associativa dell'anno in corso. Delle date delle riunioni dovrà essere data massima diffusione attraverso il sito internet e il periodico ufficiale della SItI.

Art.18 – In occasione degli eventi congressuali nazionali della Società (Conferenza Nazionale e Congresso Nazionale) è programmata una riunione congiunta Giunta – Coordinatori dei Gruppi di lavoro, durante la quale i Coordinatori dei diversi Gruppi di lavoro riferiscono sulle attività svolte dal Gruppo. Entro il 30 novembre di ciascun anno ciascun Coordinatore dovrà redigere ed inviare alla Giunta Esecutiva una relazione dettagliata sull'attività svolta dal gruppo, l'elenco dei soci che hanno partecipato alle attività e il programma da svolgere nell'anno successivo. La relazione verrà pubblicata sul sito internet della Società. In mancanza dell'invio della relazione o qualora la Giunta ritenga che il Gruppo non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, l'attività del Gruppo potrà essere sospesa.

Art.19 - Per l'attività scientifica e organizzativa di ciascun Gruppo nessun onere, di norma, dovrà ricadere sulla Segreteria nazionale. All'inizio di ciascun anno, tuttavia, i Coordinatori possono sottoporre alla Giunta Esecutiva richiesta per l'assegnazione di un budget per pubblicazioni e/o riunioni di lavoro.

Art. 20 - Per le spese di segreteria e di trasferta sostenute dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro potranno provvedere le sezioni di appartenenza dei singoli soci, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto e dai regolamenti delle sezioni.